



# I TECNICI RISPONDONO



Mario Picco, ingegnere, presidente della Commissione Impianti Sportivi Regionale e responsabile del Centro Tecnico Regionale del CONI Piemonte, membro, in rappresentanza dell'ANCI

Pier Luigi Avataneo, architetto, libero professionista con esperienza in campo imprenditoriale (A.D. di società di servizi) ed esperienze amministrative (Sindaco di comune, componente organi di governo e di servizi pubblici locali), tecnico regionale incaricato con funzione di segretario della Commissione Impianti Sportivi Regionale del CONI Piemonte

Nazionale, del Gruppo di lavoro sull'Indagine sull'impianistica sportiva in Italia e del Tavolo interistituzionale sulla pratica sportiva, promossi dal CNEL.

## 6 DICEMBRE 2006: LA SCADENZA DEI CONTRIBUTI PER ALCUNI IMPIANTI

*Oltre agli interventi nell'impianistica sportiva previsti dalla LR 93/95, la Regione Piemonte finanzia anche altri progetti nel settore?* **M.A.**

La Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n. 04/2000 ha approvato e pubblicato il Piano Annuale di attuazione degli interventi per l'anno 2006, attraverso il quale si possono presentare studi di fattibilità e progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici, favorire l'aumento della permanenza media dei turisti e aumentare il contributo del turismo all'economia regionale con lo sviluppo di modelli che sappiano coniugare la tutela dell'ambiente naturale e culturale del territorio con lo sviluppo sociale ed economico.

In questo contesto è considerata prioritaria la realizzazione di progetti di intervento unitari, di rilevanza regionale o intercomunale, inerenti anche le seguenti iniziative riguardanti la realizzazione, miglioramento e potenziamento:

- dei campi da golf e relative strutture complementari

- di infrastrutture per attività turistiche outdoor (es. percorsi trekking, alpinismo, cicloturismo, turismo equestre, percorsi acrobatici)

La Regione può concedere un contributo in conto capitale:

- fino ad un 70% della spesa ritenuta ammissibile, con un limite di 30.000 €, per la predisposizione degli studi di fattibilità relativi a progetti finanziati

- fino ad un 60% della spesa ritenuta ammissibile, con un limite di 700.000 €, per la realizzazione dei progetti unitari di intervento

per iniziative che ricadono in Comuni ad "alta marginalità" e "collinari molto svantaggiati" le % passano rispettivamente al 100% e 70%.

I soggetti che possono presentare domanda sono:

Comuni e loro consorzi, Comunità Montane, Province e consorzi pubblici, Enti "no profit".

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 6 dicembre 2006, alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica e Interventi comunitari in materia turistica - Via Avogadro, 30 - 10121 Torino.

La modulistica è reperibile presso la

stessa Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta Turistica - Via Avogadro 30, Torino o attraverso il sito Internet:

[www.regione.piemonte.it/turismo](http://www.regione.piemonte.it/turismo)

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi:

- agli Uffici preposti della Direzione Regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta Turistica - Via Avogadro, 30 - Torino (tel. 011 - 4321503)

- allo Sportello per lo Sport del CONI REGIONALE, nella nuova sede di Via Colli 5 - Torino (Tel. 011 530627 - 011 544160)

## L'IVA E LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE DOPO IL DECRETO BERSANI

*I recenti provvedimenti governativi in merito ad imposte e tasse, toccano in qualche modo anche gli impianti sportivi?* **P.P.**

A seguito della tormentata approvazione del c.d. Decreto Bersani, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n.248, è sicuramente utile fare il punto della situazione in materia di IVA ed altre imposte indirette sulla realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi, poiché le modifiche introdotte sulla fiscalità dei beni immobili interessano anche il settore sportivo.

Va subito detto che le novità comporteranno un aggravio di costo a non poche associazioni e società sportive: ciò in quanto viene previsto che per i soggetti con detraibilità dell'IVA non superiore al 25% (come generalmente accade per gli enti sportivi), le locazioni di beni immobili strumentali sono assoggettate sia all'IVA ordinaria del 20% che all'imposta di registro dell'1%, mentre le compravendite di beni immobili sono assoggettate sia all'IVA ordinaria del 20% che alle imposte ipotecarie e catastali del 4%, oltre all'imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro.

Naturalmente si deve trattare di locazioni o acquisti che vedano come controparte locatrice o cedente un soggetto con partita IVA, in quanto nulla cambia rispetto a prima se la locazione o l'acquisto del fabbricato viene effettuato da un soggetto privo di partita IVA.

Vale la pena sottolineare che il regime descritto rappresenta un cambiamento rispetto al precedente generale principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di registro, soprattutto in materia di locazioni di beni strumentali. Alla stessa disciplina descritta sono inoltre soggetti

anche i contratti di leasing di immobili strumentali.

Dopo aver illustrato le novità generali del Decreto Bersani, vale comunque la pena ricordare le altre principali disposizioni specifiche relative all'IVA sugli impianti sportivi.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.1577/E del 12 ottobre 2001 e con riferimento all'individuazione dell'aliquota IVA applicabile per la realizzazione ex novo e per la ristrutturazione di un impianto sportivo di quartiere di proprietà comunale, ha specificato che:

a) ai lavori di costruzione ex novo dell'impianto sportivo è applicabile l'aliquota IVA del 10% in quanto rientranti tra le opere di urbanizzazione secondaria;

b) ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo esistente è parimenti applicabile l'aliquota IVA del 10%, a condizione che tali lavori rientrino tra quelli di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica di cui all'art.31, lettere c), d) ed e) della Legge n.457/1978, ora art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001;

c) agli interventi di semplice manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo è viceversa applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 20%.

E' inoltre necessario che l'impianto sia destinato ad uso pubblico, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non riservato esclusivamente o prevalentemente a particolari categorie di soggetti.

Si evidenzia che le opere di urbanizzazione secondaria si possono definire "di quartiere" non soltanto nel caso in cui siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando siano realizzate per essere messe a disposizione di un piccolo centro abitato.

In ogni caso, anche qualora l'impianto sportivo di quartiere fosse di proprietà di un'associazione o società sportiva dilettantistica, l'aliquota IVA applicabile sarebbe la medesima prevista per le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) visti sopra. Per inciso, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica di un impianto sportivo esistente è sempre possibile in quanto tale agevolazione prescinde dalla tipologia dell'immobile.

**Ing. Mario Picco**  
**Arch. Pier Luigi Avataneo**